

URGENTE - AVVISO CORSISTE TFA in stato di gravidanza e/o maternità

In relazione allo stato di gravidanza e/o di maternità, si precisa che l'Ateneo, nel rispetto di inderogabili disposizioni di legge, adotta una concreta e opportuna valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della donna in gravidanza e del nascituro, in conformità alla normativa nazionale vigente.

Il decreto ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998, recante il regolamento "per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni", ricomprende fra i soggetti da tutelare anche "gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione" (art. 2, comma 4).

In tale ipotesi, **si ha riguardo sia all'attività svolta presso la sede universitaria ed anche l'attività di tirocinio effettuata presso enti terzi.** Alla stregua della disciplina dettata in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **al lavoratore è equiparato** "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione".

**Ancora, la previsione del c.d. congedo obbligatorio di maternità, di cui all'art. 16 del d.lgs. 151/2001, costituisce norma imperativa, in quanto diretto precipitato dell'art. 37 Cost.**

**La tutela apprestata alla lavoratrice madre, mediante l'istituto dell'astensione obbligatoria, non può rimanere circoscritta al rapporto di pubblico impiego, ma dovrà ritenersi estesa anche all'attività svolta durante un rapporto formativo di tirocinio, specie laddove lo stesso esponga la donna a potenziali rischi per la salute propria o del nascituro.**

Alla luce di quanto sopra esposto e nelle more di una definizione regolamentare della fattispecie, ai fini della piena tutela della maternità, si ritiene opportuno recepire il dettato normativo indicato e **si dispone** a tal fine per le Corsiste che rientrino in queste condizioni (stato di gravidanza e/o maternità), **il congelamento del percorso formativo, con divieto di partecipazione alle attività formative, di laboratorio e di tirocinio diretto e indiretto, prevedendo per le stesse l'applicazione del c.d. congedo obbligatorio di maternità di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 151/2001.**

Pertanto, eventuali violazioni poste in essere in contravvenzione a quanto disposto, saranno perseguite secondo le disposizioni di legge vigenti, penali, civili ed amministrative, nelle forme e nei modi più opportuni, e comunque rimane ferma ogni responsabilità a carico delle Corsiste nel caso di perdurante violazione delle predette disposizioni.

